COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FSE nn. 2048, 2074, 2118, 3049, 3085, 3101)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(64/568/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione, che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 (a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (3),

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (4),

Viste le richieste del 28 giugno, 21 settembre e 20 dicembre 1962, nonché quelle del 25 marzo, 21 giugno e 19 settembre 1963, presentate dal Regno del Belgio, in ordine alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di FB 30.976.403,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico, previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 (5),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964,

Considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione riguardano operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1962 compreso, sotto la responsabilità e a carico dell'« Office National de l'Emploi » (O.N.E.), iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico, di cui all'articolo 18 di detto regolamento ;

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(5) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

Considerando che tali richieste sono state validamente presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame di tali richieste, nonché dal controllo dei loro elementi materiali e contabili risulta che le operazioni di rieducazione professionale in questione riguardano lavoratori disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 e, se del caso, del regolamento n. 12/64/CEE, che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento n. 9, salvo i casi di alcuni lavoratori che non soddisfano a tutte le condizioni di cui agli articoli 2 e 4, sia perché, di età inferiore ai 18 anni, non erano iscritti ad un ufficio pubblico di collocamento in qualità di richiedenti di lavoro, durante tre mesi consecutivi, come prescritto dall'articolo 2, sia perché non avevano esercitato un lavoro produttivo salariato per almeno sei mesi seguenti la fine del tirocinio di rieducazione, in conformità all'articolo 4, casi che, pertanto, non possono formare oggetto del contributo del Fondo ; che il numero di tali casi, la cui percentuale (1,47%) è stata determinata in base ai risultati della verifica per sondaggio, effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento della Commissione n. 113/63/CEE, corrisponde nelle richieste ad un importo di FB 455.353 ; che, dedotto tale importo, la parte residua delle richieste risponde alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dall'« Office National de l'Emploi » (O.N.E.), deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo previa deduzione di un ammontare pari a FB 455.353 e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo risulta pertanto pari a FB 30.976.403 — FB 455.353, e cioè a FB 30.521.050 ;

Considerando che, nel suo parere del 10 luglio 1964, il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato conclusioni identiche per i motivi sopramenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dal Regno del Belgio per le spese sostenute dall'« Office National de l'Emploi » (O.N.E.) ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico, di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1962 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo sino alla concorrenza di un importo ridotto a FB 30.521.050.

La parte eccedente tale importo non è conforme a dette disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo in favore dello Stato membro richiedente è stabilito in FB 30.521.050 (pari a circa 610.421 u. c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN